

Riforma Sport

Aggiornamenti

VIDEOPILLOLA

Ottobre 2023

Simone Baghin, Alessandro Graziano

Le novità del D.Lgs. 120/2023 – Correttivo bis

- Con l'entrata in vigore del d.lgs. 120/2023 la **riforma dello sport e del lavoro sportivo** trova il suo assetto definitivo.
- Il **raggio di azione del d.lgs. 120/2023 è molto ampio** toccando complessivamente, con i suoi 6 articoli, l'impianto normativo vigente con integrazioni e modifiche di considerevole impatto per gli operatori del settore e per i consulenti.

Lavoratore sportivo

Viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo:

- deve essere un soggetto **tesserato**,
- che esercita verso un corrispettivo l'attività sportiva,
- **a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate ,degli Enti di Promozione Sportiva**, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Lavoratore sportivo

Oltre alle 7 figure tipizzate già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) è lavoratore sportivo **ogni altro tesserato** che svolga, verso un corrispettivo, **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Tali **mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP** per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono **approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport**.

Lavoratore sportivo

In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle **figure** che, **in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**, anche paralimpiche, sono **necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva**.

Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.

Lavoratore sportivo

Esclusa l'applicazione della nozione di lavoratore sportivo nei confronti di coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una **professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Si prevede poi che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possano avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale**.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive

La norma specifica le condizioni affinché operi la presunzione predetta: il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) **la durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- b) **le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.**

Collaborazioni coordinate e continuative sportive

Si ritiene che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.

Allo stesso modo, anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l'inquadramento lavorativo, ma l'onere della prova spetta, in tal caso, ai verificatori stessi, poiché opera la presunzione di collaborazione prevista dalla legge.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive

Si prevede che per le collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo di **tenuta del libro unico del lavoro** possa essere adempiuto (in luogo del precedente obbligo):

- in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive

secondo la modalità ordinaria.

Eliminato obbligo assicurativo INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai volontari si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Arbitri e giudici di gara

Direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.**

Per essi **non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma è sufficiente per ogni singola prestazione, con le modalità indicate al punto successivo, la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici.**

Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili.

Comunicazioni al RAS

- Con l'approvazione del correttivo bis, **viene meno una importante agevolazione** in merito alle comunicazioni obbligatorie dei contratti di lavoro e precisamente **l'esonero dalle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti co.co.co sportivi con compensi al di sotto dei 5.000,00 euro**.
- **Pertanto, l'Ente sportivo dilettantistico**, (ASD/SSD/Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS), nonché la Federazione sportiva, la Disciplina Sportiva Associata, **l'Ente di Promozione Sportiva**, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.) **per qualsiasi ammontare di compenso sportivo, sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.**
- Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l'impiego.

Comunicazioni al RAS

- In sede di prima applicazione della norma, limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per le comunicazioni predette e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- **A regime, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**, mentre l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Comunicazioni al RAS

- Per quanto riguarda arbitri e giudici di gara, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, **o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.**
- **E' inoltre necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.**

Collaborazioni amministrativo gestionali

- L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.
- Il decreto correttivo infine esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell'ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere **iscritti in appositi albi o elenchi**, tenuti dai rispettivi ordini professionali, dall'ambito della disciplina (anche fiscale e previdenziale) relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale con società ed associazioni sportive dilettantistiche e con le organizzazioni sportive istituzionali anche paralimpiche.

Collaborazioni amministrativo gestionali

- Prevista l'applicazione della contribuzione prevista per i co.co.co. sportivi e quindi:

tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 - 1/3
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente

- Resta confermato la fruizione delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co. sportive, ma tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo.

Volontari

- ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc. possono avvalersi per **lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro-subordinato o autonomo con l'Ente sportivo dilettantistico per cui prestano la loro attività.**
- **Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo per esse possono rimborsate esclusivamente le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Volontari

- Sul modello di quanto previsto per i volontari del terzo settore, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, **purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente** (di solito il consiglio direttivo) **deliberi** sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.
- Sul programma di tesseramento on line è stata attivata una specifica funzione per identificare tali soggetti, che confluiscono in uno specifico registro. Per i volontari vi è l'obbligo di assicurazione. Allo stato attuale, le assicurazioni obbligatorie sono già previste nella tessera base.

Dipendenti pubblica amministrazione

- Possono prestare la propria attività come volontari per ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** di tale attività all'Amministrazione di competenza.
- **Se l'attività sportiva prestata rientra invece nell'ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, si deve invece chiedere preventivamente l'autorizzazione** all'Amministrazione di competenza, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI, **UN'UNICA PIATTAFORMA**



Cesi Multimedia S.r.l.

Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano

Tel 02 36165200 | info@cesimultimedia.it